



Svolgimento dell'attività professionale durante il periodo di sospensione disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, quand'anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione. A tal fine, sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé soli, dell'esercizio di attività di avvocato giacché, durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione, l'avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività professionale forense.

[massima ufficiale]

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, durante il periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la sottoscrizione per autentica della procura alle liti, quand'anche riferita ad attività per la quale non sia richiesta l'assistenza tecnica.

[massima ufficiale]

Il professionista che, sospeso disciplinarmente, non comunichi tempestivamente ai suoi clienti l'interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, a causa della predetta sanzione disciplinare, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e informazione a cui ciascun professionista è tenuto, a nulla rilevando l'eventualità che i clienti avessero comunque potuto salvaguardare i propri diritti.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraud), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020 (pubbl. 23.12.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Daniela GIRAUDDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Salvatore SICA	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. ██████████ avverso la decisione in data 12/5/17 , con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno e mesi sei ;

Il ricorrente, avv. ██████████ non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto pervenuto al Coa di Verona il 25.06.2013 le signore [REDACTED] si lamentavano dell'operato dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Verona cui, nell'ottobre del 2012, si erano rivolte per una controversia inerente ad un immobile di proprietà delle medesime.

Le stesse evidenziavano che il legale, in data 25.10.2012, aveva sottoposto loro un preventivo per le attività da svolgersi pari ad Euro 12.584,00 ottenendo la sottoscrizione dello stesso e, in seguito, prima di svolgere alcuna attività, il pagamento dell'intero compenso preventivato.

Lamentavano le esponenti che molte delle attività indicate nel preventivo non sarebbero mai state svolte dall'Avv. [REDACTED] e che, per giunta, alcune sarebbero state svolte nel corso di una sospensione dall'esercizio della professione, nel contempo comminata al legale con provvedimento disciplinare.

Segnatamente allegavano e documentavano quanto occorso con riferimento a tre distinti procedimenti penali:

- **a) procedimento penale n. [REDACTED] 2011 R.G.** avanti al Gdp di Verona, avverso il Sig. [REDACTED] querelante nei confronti delle stesse per i reati di ingiurie e minacce. Per tale procedimento l'Avv. [REDACTED] aveva richiesto il complessivo compenso di Euro 4.000,00.

- Il procedimento penale - nel quale le esponenti erano parti offese ed al quale le stesse avevano presenziato contrariamente alle indicazioni del difensore che aveva precisato trattarsi di un' "udienza filtro" - veniva definito alla prima udienza del 20.02.2013 senza che l'Avv. [REDACTED] potesse provvedere alla costituzione di parte civile poiché, come risulta dalla sentenza resa a definizione del procedimento, il difensore dell'imputato aveva offerto *banco iudicis* prima dell'apertura del dibattimento, a riparazione del danno cagionato, la somma di € 500,00 che era stata ritenuta congrua dal P.M., con opposizione di parte offesa, di talché il G.d.P., valutata la pressoché irrilevante entità delle minacce e l'idoneità della proposta risarcitoria a riparare le conseguenze dannose dell'illecito, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, ex art. 35 del D.Lgs. 274/2000, per aver egli riparato il danno cagionato ed eliminato le conseguenze dannose.

- A proposito dell'anzidetta somma le esponenti evidenziavano, poi, che la stessa non era stata loro consegnata a conclusione dell'udienza, tant'è che esse, dopo la revoca del

mandato, avevano reiterato la richiesta di consegna che l'Avv. [REDACTED] aveva negato sostenendo che la somma costituisse un acconto sul maggior importo dovuto per il quale aveva predisposto un atto di citazione la cui redazione non era stata, però, preventivamente concordata con le clienti cui era stato anticipato, dopo la conclusione del procedimento penale, che la sentenza resa in quella sede si sarebbe dovuta impugnare entro quindici giorni.

- **b) Procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R.** pendente avanti alla Procura della Repubblica di Verona sempre in danno del Sig. [REDACTED] a seguito di querela redatta da un altro difensore delle esponenti per il reato di ingiurie: in relazione ad esso il preventivo prevedeva un compenso complessivo di € 2.500,00 oltre ad accessori per attività da prestarsi nella fase di studio (€ 800,00), in quella introduttiva (€ 700,00) ed in quella decisoria (€ 1.000,00).

- In realtà il procedimento era già stato archiviato dal P.M., di talché l'Avv. [REDACTED] aveva provveduto a redigere tre richieste di riapertura delle indagini preliminari, tutte rigettate.

- In particolare dalla documentazione allegata risultava che sola la terza istanza era stata rigettata per motivi attinenti al merito, giacché la prima era stata respinta in quanto l'Avv. [REDACTED], unico difensore nominato, non l'aveva sottoscritta comparando nell'atto la firma dell'Avv. [REDACTED] mai incaricato e neppure conosciuto dalle esponenti, mentre la seconda era stata invece rigettata in quanto ritenuta inammissibile dal P.M. perché sottoscritta da un difensore durante il corso della sospensione comminatagli per ragioni disciplinari.

- **c) Procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R.** pendente avanti al Giudice di Pace di Verona a carico delle esponenti a seguito di querela presentata in loro danno da [REDACTED]; anche in relazione a tale procedimento il preventivo prevedeva un compenso complessivo di € 2.500,00 oltre ad accessori per attività da prestarsi nella fase di studio (€800,00), in quella introduttiva (€ 700,00) ed in quella decisoria (€ 1.000,00).

- In realtà l'attività prestata dal legale era consistita solo nella redazione, deposito e notifica della lista testi e nella comparizione all'udienza tenutasi il 20.02.2013 in conseguenza della revoca dell'incarico intervenuta prima della successiva udienza tenutasi il 12.06.2013.

L'Avv. [REDACTED], ricevuto l'esposto dal COA di Verona, ne contestava la fondatezza a mezzo di una memoria con la quale rilevava che, come era dato ad evincere dal preventivo, la nomina era stata estesa anche agli altri Avvocati dello studio, vale a dire all'Avv. [REDACTED] che era intervenuto fino a quando non era cessato il periodo di sospensione che gli era stato comminato. In questo senso, eccepiva che anche il detto preventivo riguardava tutti gli Avvocati dello studio, redatto in conformità alle tariffe che vigevano all'epoca, era stato sottoscritto dalle clienti.

Sosteneva inoltre, quanto al secondo procedimento indicato (n. [REDACTED] R.G.N.R.), che una prima istanza di riapertura delle indagini preliminari, firmata dall'Avv. [REDACTED], era stata respinta per aver il P.M. ritenuto erroneamente che essa fosse stata avanzata da un difensore privo di nomina; la seconda era stata sottoscritta e depositata dallo stesso Avv. [REDACTED] dopo il periodo di sospensione, ma in relazione ad essa il P.M. aveva ritenuto, sempre erroneamente, che la nomina non fosse valida perché priva dell'autentica (formalità a suo parere non richiesta dalla legge) e comunque perché depositata durante il periodo di sospensione, valutazione pure, a dire del medesimo, errata sia perché in tale periodo l'Avvocato sospeso può essere nominato difensore, sia perché il deposito della nomina è una mera attività di cancelleria, sia infine perché ciò che rileva è che l'avvocato sospeso presti la sua attività dopo il periodo di sospensione, ciò che nella fattispecie sarebbe avvenuto; una terza istanza era stata infine respinta per ragioni di merito.

L'avv. [REDACTED] riferiva infine che l'incarico fosse stato revocato immotivatamente dopo l'udienza tenutasi nel primo dei sopraddetti procedimenti, udienza che era stata effettivamente fissata come "filtro" e nella quale era suo intendimento curare la costituzione di parte civile, incumbente che non aveva potuto però assolvere, cosicché egli aveva poi redatto - anche se la relativa attività non era compresa nel preventivo - un atto di citazione per avviare l'azione civile di danno nei confronti dell'imputato.

Si dichiarava in ogni caso pronto a trovare, se necessario, un accordo di natura economica con le clienti e chiedeva l'archiviazione dell'esposto.

Nella seduta del 20.10.2014 il COA di Verona approvava il capo di incolpazione che veniva notificato il successivo 27.11.2014.

Prima di quella data prendeva avvio un primo tentativo di conciliazione promosso dall'Ordine degli Avvocati di Verona ma l'iniziativa non sortiva alcun esito, al pari di una successiva avviata dal nuovo legale delle esponenti, Avv. [REDACTED] di Verona e, in seguito, dall'Avv. [REDACTED] pure del foro di Verona.

Il fascicolo veniva quindi trasmesso al C.D.D. del Veneto, a seguito della nuova competenza disciplinare, e l'Avvocato [REDACTED] compariva in data 31 marzo 2016 innanzi al Consigliere Istruttore evidenziando l'esistenza di serie trattative delle quali non comunicava però l'esito. Veniva quindi predisposta dal Consigliere Istruttore relazione sulla vicenda, chiedendo e ottenendo l'approvazione del capo di incolpazione cui seguiva, in conformità alla sua richiesta, la pronuncia del decreto di citazione a giudizio per l'udienza dibattimentale del 10 febbraio 2017.

Stante il ritenuto legittimo impedimento dell'Avvocato [REDACTED], documentato a mezzo di certificazione medica pervenuta il giorno prima dell'udienza, la stessa veniva rinviata al 10.03.2017, ad ore 13:00, udienza quest'ultima di cui l'incolpato chiedeva il differimento per

un altro preteso legittimo impedimento.

L'impedimento riferito consisteva nell'attività professionale che lo stesso avrebbe dovuto prestare quello stesso giorno innanzi al Giudice del lavoro di Verona come da documentazione che faceva pervenire.

L'istanza veniva però, motivatamente, respinta, dandone notizia all'incolpato con PEC del 24.02.2017.

Il giorno dell'udienza perveniva alle ore 12,23 alla segreteria del C.D.D., a mezzo fax spedito dall'ordine degli Avvocati di Verona, un verbale d'udienza, privo della sottoscrizione del giudice e di accompagnatoria alcuna, attestante la presenza dell'incolpato e la chiusura dello stesso ad ore 12:15.

La sezione del CDD attendeva sino alle 13,45 prima di iniziare il dibattimento, che poi avviava, in assenza dell'incolpato, modificando ed integrando, su proposta del relatore, l'originario capo di incolpazione, che veniva notificato a mezzo pec all'incolpato, contestualmente informato della facoltà di produrre memorie e documenti difensivi e di chiedere l'ammissione di testi sui nuovi fatti contestati con rinvio del dibattimento alla nuova udienza del 2 maggio 2017.

Anche per tale udienza perveniva nuova richiesta di differimento per preteso legittimo impedimento dell'incolpato, conseguente ad udienza innanzi al Tribunale penale di Mantova in composizione monocratica, come da documentazione che veniva trasmessa.

Anche questa istanza veniva respinta dal CDD con provvedimento del 3.5.2017, notificato all'incolpato in pari data a mezzo pec e con il quale veniva disposto il differimento dell'orario (dalle ore 12,00 alle ore 14,00) al fine di "*consentire all'incolpato di presenziare al dibattimento con comodità*".

Il giorno precedente all'udienza perveniva una ulteriore istanza di differimento giustificata con l'intervenuto decesso del cognato dell'incolpato, Avv. Bevilacqua di Verona, istanza che veniva accolta con differimento dell'udienza al 12 maggio 2017 ad ore 11,30.

Anche per questa udienza perveniva ennesima istanza di differimento per impedimento costituito ancora una volta da un impegno professionale, istanza che veniva respinta, dandosi luogo all'istruttoria, con assunzione a testi delle esponenti che confermavano sostanzialmente il contenuto dell'esposto.

All'esito del procedimento il CDD del Veneto infliggeva all'Avv. [REDACTED] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 1 anno e 6 mesi in ragione dei seguenti addebiti:

1. "*Violazione degli artt. 5 e 35 CDF 1997, ora 9 e 11 comma 2 CDF 2014, avendo richiesto alle signore [REDACTED] ed [REDACTED] di sottoscrivere nel mese di ottobre 2012 un contratto di incarico professionale denominato «preventivo di massima delle spese legali»*

nel quale ha dichiarato per iscritto di accettare la nomina «personalmente e a mezzo di incaricati o altri avvocati dello studio cui la nomina è espressamente estesa» facendo estendere il mandato ad altri avvocati senza espressa indicazione del loro nominativo, così difettando il requisito della fiduciarità nella designazione del difensore. In Verona, fra il 20 e il 25 ottobre 2012”.

2. “Violazione degli artt. 5, 6 e 43, canone secondo, CDF 1997, ora artt. 9, 29, comma 4, NCDF, per non aver restituito compensi percepiti anticipatamente in eccedenza rispetto alla concreta attività prestata e svolta”.

3. “Violazione degli artt. 5, 6 e 21 primo canone complementare, e 40, secondo canone, CDF 1997, ora 5, 9, 27 e 36 comma 1, NCDF, per aver omesso, all’atto del conferimento dell’incarico da parte delle sig.re [REDACTED], di informare le stesse di non essere in grado di assumere e/o proseguire nel mandato difensivo, trovandosi in periodo di sospensione disciplinare applicata dal COA di Verona dal 27.07.2012 al 26.11.2012, anche in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza nei confronti della parte assistita; di aver espletato, nel periodo (intercorrente fra il 20 ottobre 2012 e il 26 novembre 2012) in cui era in corso la sua sospensione a seguito di provvedimento disciplinare, attività professionale consistita: a) Nell’aver stipulato, nel mese di ottobre 2012, con le signore [REDACTED] un contratto di incarico professionale per patrocinio in sede giudiziale da doversi espletare anche nel periodo di sospensione. In Verona, tra il 20 ottobre 2012 e il 26 novembre 2012.... c) Nell’aver predisposto, richiesto di sottoscrivere alle clienti e presentato avanti all’autorità giudiziaria nel proc. pen. n. [REDACTED] in periodo di sospensione conseguente a provvedimento disciplinare, atto di nomina a difensore in giudizio a sostegno dell’istanza di riapertura delle indagini, respinta per inammissibilità perché l’atto di nomina a difensore era stato depositato in periodo di sospensione. In Verona tra il 20 ottobre 2012 e il 26 novembre 2012...”.

Il ricorrente, con ricorso tempestivo in data 18.07.2017, pervenuto in data 20.07.2017 chiede, in via preliminare, che il CNF dichiari la nullità e/o illegittimità del provvedimento del 24 febbraio 2017 con cui è stata respinta la richiesta di rinvio dell’udienza del 10 marzo 2017 per legittimo impedimento dell’incolpato.

Sempre in via preliminare, il ricorrente chiede che il CNF dichiari l’illegittimità e/o la nullità dell’udienza del 10 marzo 2017 in quanto tenuta dal CDD del Veneto in spregio del legittimo impedimento a comparire dell’Avv. [REDACTED] ed in sua assenza e, conseguentemente, dichiari la nullità e/o illegittimità del dibattimento e della decisione finale oggetto di ricorso.

Nel merito, il ricorrente chiede il proscioglimento dai capi di incolpazione contestati.

In subordine, il ricorrente chiede applicarsi una sanzione non sospensiva o, in estremo subordine, la sanzione della sospensione nella misura minima prevista dalla legge.

Si da' atto che il ricorrente ha fatto pervenire in data 9.10.2019 memoria difensiva in cui insiste nelle proprie argomentazioni e in data 14.10.2019 certificato medico attestante l'esistenza di una immunodepressione acuta che gli avrebbe impedito di presenziare all'udienza delli 17.10.2019, ore 15.

DIRITTO

Preliminarmente si rileva che la richiesta di rinvio stante l'impossibilità a presenziare appare destituita di fondamento non essendo la documentazione allegata tale da attestare la circostanza che detto stato costituisca un impedimento tale da impedire la partecipazione all'udienza.

Per giurisprudenza costante di questo Collegio infatti (cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense sentenza 38 del 6.05.2019) il diritto a ottenere un differimento per legittimo impedimento è concretato solamente da *"un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà"* con conseguente rigetto della richiesta da parte del Collegio.

A giudizio del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe affetta da nullità derivante dalla circostanza per cui il CDD precedente ha ritenuto non sussistente il legittimo impedimento dell'incolpato alla partecipazione all'udienza dibattimentale fissata per le ore 13.00 del 10 marzo 2017 e svoltasi in assenza dell'Avv. [REDACTED]. Il medesimo assume che il CDD avrebbe errato, in particolare, nel non ritenere sussistenti gli estremi del legittimo impedimento a fronte della documentazione che attestava la necessità dell'incolpato di partecipare, alle ore 10.30 del 10 marzo del 2017, ad un'udienza dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Verona. Nel provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio, evidenzia il ricorrente, si faceva presente che i due orari (10.30 e 13.00) non fossero tra di loro incompatibili e che l'Avv. [REDACTED] avrebbe potuto farsi sostituire ma l'Avv. [REDACTED] eccepisce che, alle ore 12.23 inviava via FAX al CDD, dagli uffici del COA di Verona, il verbale di udienza della causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Verona, da cui si sarebbe desunto che l'Avv. [REDACTED] aveva presenziato con la cliente in udienza e che quest'ultima si era chiusa alle ore 12.15.

Il CDD, malgrado tale FAX, decideva unilateralmente e senza informare l'Avv. [REDACTED] di posticipare alle 13.45 l'inizio dell'udienza per poi prendere atto dell'assenza del medesimo e procedere oltre. L'incolpato sostiene che, in relazione alla possibilità di farsi sostituire, si trattasse di prima udienza con la presenza fisica della cliente e quindi che, in tale situazione, egli abbia ritenuto deontologicamente doveroso presenziare personalmente per assicurare alla cliente la necessaria assistenza e difesa. Per quanto di contro concerne la compatibilità tra i due orari (10.30 e 13.00), l'Avv. [REDACTED] deduce come il tempo di percorrenza da casello autostradale a casello tra Verona e Marghera (sede del CDD) sia, sulla base dei dati

desumibili dal web, di 1 ora e 15 minuti, cui deve aggiungersi il tempo necessario per entrare in autostrada e, all'uscita, raggiungere il CDD, tenendo conto del normale traffico stradale. Tali assunti a parere del medesimo comporterebbero che fosse pienamente prevedibile l'impossibilità per l'incolpato di presenziare all'udienza di Verona e poi raggiungere la sede del CDD per le ore 13.00 e quindi, dalla nullità dell'udienza dibattimentale, svoltasi in assenza dell'incolpato, discenderebbe la nullità dell'intero procedimento e della decisione con la quale lo stesso è stato definito.

Gli assunti dell'incolpato non appaiono persuasivi alla luce della giurisprudenza tetragona di questo Collegio e della Suprema Corte in merito alle caratteristiche che deve possedere l'impedimento per essere considerato legittimo e comportare il differimento dell'udienza cui è riferito.

Tra le tante si ritiene di voler ricordare solamente le più recenti che affermano (Cass. SS.UU. 4216 DEL 17.02.2017) che *"L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato"* e (Consiglio Nazionale Forense 30.12.2016 n. 381) *"Chi intenda chiedere il rinvio dell'udienza disciplinare ha l'onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all'esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso."*

L'impedimento cui fa riferimento il ricorrente è dettagliatamente descritto nel verbale di udienza del 10.03.2017 del CDD, laddove si legge *"che in data odierna alle ore 12,23 è pervenuto alla segreteria del CDD fax (spedito presso l'ordine degli avvocati di Verona) di una pagina costituita da fotocopia del verbale di udienza R.G. [REDACTED] Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con mera annotazione a penna in testa "Proc. N. 203/2015, ud odierna" senza alcun'altra comunicazione di accompagnamento o qualsivoglia richiesta"* e detto verbale di udienza risulta allegato.

L'esame dello stesso consente di verificare che non vi è neppure la sottoscrizione del Giudice del Lavoro, né vi è modo, anche analizzando la richiesta inviata via fax al CDD il 23.02.2017, di avere esatta contezza neppure del fatto che l'incolpato fosse effettivamente difensore del giudizio n. 203/2015, essendo unicamente allegato il decreto di fissazione dell'udienza ma non la procura della sig.ra [REDACTED] indicata a verbale del 10.03.2017. Conseguentemente, la circostanza di avere atteso, comunque, sino alle 13.45 è stato atteggiamento di *favor* nei confronti dell'incolpato che, peraltro, non risulta in realtà e a dispetto delle indicazioni topografiche, di avere mai raggiunto la sede del CDD, seppur in momento successivo, di tal chè le considerazioni appaiono mero esercizio di stile, anche in considerazione del fatto che l'attuale ricorrente era edotto della circostanza che la propria

richiesta di differimento per legittimo impedimento era stata rigettata dal collegio giudicante sin dal 24 febbraio.

Tale rigetto appare del tutto coerente con la giurisprudenza formatasi in materia che, nello specifico, in tempi risalenti ha affermato che (cfr Consiglio Nazionale Forense sentenza del 6 novembre 1995, n. 112) *Perché possa ritenersi sussistente l'impedimento dell'avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l'impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo* posto che la comunicazione dell'Avv. ██████ è stata tempestiva ma priva di alcun riferimento in ordine alla essenzialità e non sostituibilità del medesimo.

Le doglianze del ricorrente appaiono quindi del tutto sfondate di fondamento alcuno e come tali debbono essere rigettate, rilevandosi peraltro come lo stesso ben avrebbe potuto svolgere attività difensiva all'esito della modifica del capo di incolpazione, essendo stato concesso al medesimo termine per svolgere tale sorta di attività, in realtà non realizzata.

In relazione alla condanna per avere svolto attività professionale nel periodo di sospensione conseguente a condanna disciplinare il ricorrente assume che la redazione di un preventivo di spese legali e la ricezione di una nomina a difensore non costituirebbero esercizio dell'attività professionale, con conseguente insussistenza della contestata violazione del divieto di cui all'art. 21 del previgente CDF (art. 36 del vigente CDF), mentre con riferimento al deposito dell'istanza di riapertura delle indagini nel proc. pen. n. ██████ RGNR, lo stesso si limita ad evidenziare come tale istanza fosse palesemente fondata.

Inoltre, il ricorrente deduce quanto segue:

- 1) che al momento della sottoscrizione del preventivo di spesa mancava circa un mese alla scadenza del periodo di sospensione e, trattandosi di periodo residuale e contenuto, l'Avv. ██████ ha ritenuto necessario tutelare la propria privacy, in un momento storico in cui si è trovato nella necessità di superare difficoltà esistenziali e lavorative di spessore eccezionale;
- 2) che lo stesso, stante il breve periodo di sospensione residuo, avrebbe operato, quindi, un bilanciamento tra le proprie esigenze di autotutela e il diritto delle clienti di ricevere una difesa accurata e puntuale.
- 3) che la condotta contestata non avrebbe inciso minimamente sullo svolgimento, da parte del legale delle prestazioni professionali descritte nel preventivo di spesa, prestazioni che si sono interrotte solo a seguito della revoca del mandato, decisa dalle clienti per motivi del tutto autonomi.

Gli assunti inerenti alle attività prestate dal medesimo nel corso del periodo di sospensione conseguente alla irrogazione della sanzione disciplinare appaiono del tutto infondati ed, anzi, tali da corroborare la circostanza che lo stesso non abbia contezza della deontologia che presiede lo svolgimento della professione posto che anche sotto tale scorta non vi alcuna incertezza nella giurisprudenza di questo Collegio che ha affermato in più occasioni che *“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, quand'anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione. A tal fine, sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé soli, dell'esercizio di attività di avvocato giacché, durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione, l'avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività professionale forense”* (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 133) non essendovi dubbio alcuno sul fatto che la restrizione della possibilità di esercitare la professione riguardi anche la ricezione della nomina a difensore, che certamente non può non definirsi attività tipica.

Tale orientamento è fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione VI Sez. Pen. n. 20233/18 che, in modo ancora più esplicito ha affermato che *Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea e non esige un'attività continuativa od organizzata, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, ovvero per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato, giacché l'illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta* (Nel caso di specie, il soggetto privo di titolo abilitativo aveva redatto una bozza di atto di citazione, poi non utilizzata, nonché curato una trattativa stragiudiziale con il difensore della controparte) e nello stesso senso sono Cass. pen. Sez. VI, 04-07-2003, n. 33095 e Cass. pen. Sez. VI, 29-01-2015, n. 6467 che, in modo del tutto assorbente afferma *Quando l'esercizio dell'attività professionale vietata all'agente ne investe atti tipici, quali quelli posti in essere come patrocinatore legale, il reato ha natura istantanea, perfezionandosi anche con il compimento di un solo atto abusivo che realizza definitivamente il verificarsi dell'evento lesivo.*

Le doglianze non sono condivisibili, né colgono nel segno, posto che appare fuori di ogni possibile dubbio che il fatto di non comunicare tempestivamente al cliente la propria incapacità sopravvenuta di difendere, a causa della sanzione disciplinare comporti un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di probità,

correttezza e informazione (cfr Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANОВI, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190).

Infine, con riguardo al capo di incolpazione n. 3 (*Violazione degli artt. 5, 6 e 43, canone secondo, CDF 1997, ora artt. 9, 29, comma 4, NCDF, per non aver restituito compensi percepiti anticipatamente in eccedenza rispetto alla concreta attività prestata e svolta*), il ricorrente deduce articolate contestazioni, sostanzialmente riassumibili come segue:

1) In occasione dell'ultimo pagamento effettuato dalle sorelle [REDACTED], l'Avv. [REDACTED] aveva svolto gran parte delle prestazioni previste dal preventivo dalle stesse sottoscritto.

2) Più in particolare, l'Avv. [REDACTED] aveva eseguito le prestazioni relative ai procedimenti penali n. [REDACTED]/11 RGNR e n. [REDACTED]/11 RGNR mentre, con riguardo al procedimento n. [REDACTED]/11 RGNR, l'incolpato aveva redatto la lista testi e partecipato alla prima udienza dibattimentale, prima di ricevere la revoca dell'incarico.

3) L'Avv. [REDACTED] aveva, peraltro, già aderito, durante il rapporto professionale, ad una richiesta delle clienti di riduzione di 1.000 euro rispetto al compenso pattuito mentre altri 1.000 euro sono stati restituiti alle stesse il 15 luglio 2016.

4) L'Avv. [REDACTED] ha ricevuto, quindi, un compenso complessivo di euro 8.000 oltre accessori di legge; esaminando il preventivo, si può notare che il punto 3 prevede per il procedimento n. [REDACTED] RGNR (quello la cui difesa è stata interrotta dalla revoca del mandato) un compenso globale di euro 2.500 oltre accessori di cui euro 1.000 per la fase dibattimentale e/o decisoria non eseguita. Portando, dunque, in detrazione la somma di 2.000 euro già restituita, 1.000 euro vanno imputati al procedimento n. [REDACTED] RGNR mentre gli altri mille al procedimento n. [REDACTED]/11 RGNR in cui la fase decisoria, mancata a seguito del rigetto dell'istanza di riapertura delle indagini preliminari, ammonta proprio ad euro 1.000. Sarebbe quindi errato, ritenere che l'Avv. [REDACTED] abbia trattenuto una parte del compenso per prestazioni non svolte, posto che è vero l'esatto contrario.

5) quanto alle trattative intavolate con le sorelle [REDACTED], le clienti pretesero dall'Avv. [REDACTED] in una prima fase la restituzione di una somma di circa 5.000 euro, somma poi aumentata, in una seconda fase, a 9.000 euro. L'incolpato, pur di ottenere la desistenza dall'esposto e la conciliazione, si era proposto di versare tale somma ma le difficili condizioni economiche in cui versava non glielo hanno consentito.

Sul punto appare del tutto condivisibile quanto statuito dal consiglio di disciplina.

Risulta non contestato ed, anzi, ammesso dal ricorrente che lo stesso abbia ottenuto dalle clienti il pagamento degli importi indicati, prima di svolgere l'attività professionale prevista e che, successivamente, la stessa non abbia avuto lo sviluppo atteso, risultando quindi pacifico che l'incarico sia stato svolto in modo parziale rispetto al previsto.

La conseguenza è che, a consuntivo, i compensi percepiti emergono come del tutto eccedenti rispetto a quanto sarebbe stato dovuto, alla luce delle attività professionali di assistenza alle clienti effettivamente svolte. Circostanza di cui, peraltro, lo stesso ricorrente appare essere del tutto edotto, avendo lui medesimo proposto di provvedere alla restituzione, tramite trattative intavolate a più riprese dai legali che si sono succeduti nella difesa del medesimo e che non avrebbero avuto buon esito solamente in seguito alla propria situazione di difficoltà economica.

Il principio è fatto proprio dalla giurisprudenza di questo Consiglio, in situazione simile, che in modo costante ha affermato che (Consiglio Nazionale, sentenza del 24 novembre 2016, n. 346) *La richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo (art. 29 ncd, già art. 43 codice previgente), poiché quest'ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto un compenso più che doppio - In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17)*

Posto che tale superamento appare pacifico e anche ammesso con il comportamento di controparte, pur non pervenuto alla definizione per un motivo squisitamente economico, ne discende la violazione dei canoni di al capo di incolpazione.

Appare infine del tutto congrua e motivata la determinazione della sanzione così come operata dal Consiglio di Disciplina del Veneto, che ha correttamente valutato ed applicato gli indici previsti dal codice deontologico forense, alla luce sia della situazione di fatto quale emersa nel corso del procedimento, sia dei precedenti disciplinari dell'incolpato che del comportamento complessivamente tenuto dal medesimo nel corso di tutta la vicenda processuale, così ponendosi nel solco della giurisprudenza in *subjecta* materia che afferma che "la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla

ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato" (così Consiglio Nazionale Forense n. 96/2018 CNF 146/2014; n.130/2014).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2019;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 giugno 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
